



STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

CXXXI

**Legge sulla cittadinanza, la residenza e
l'accesso.**

N. CXXXI – Legge sulla cittadinanza, la residenza e l'accesso.

(22 febbraio 2011)

BENEDETTO PP. XVI

Per portare avanti sistematicamente l'adeguamento normativo dell'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano, avviato con la legge fondamentale 26 novembre 2000 e proseguito con la legge sulle fonti del diritto 1° ottobre 2008, n. LXXI, e in considerazione della peculiare natura dello Stato e della realtà di fatto ivi esistente, di Nostro Motu Proprio e certa scienza, con la pienezza della Nostra Sovrana autorità, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto appresso, da osservarsi come legge dello Stato:

CAPO I

Cittadinanza

ART. 1

(Acquisto della cittadinanza)

1. Sono cittadini dello Stato della Città del Vaticano:

a) i Cardinali residenti nella Città del Vaticano o in Roma;

b) i diplomatici della Santa Sede;

c) coloro che risiedono nella Città del Vaticano in quanto vi sono tenuti in ragione della carica o del servizio.

2. Il Sommo Pontefice e per lui il Cardinale Presidente del Governatorato attribuisce, a richiesta degli interessati, la cittadinanza dello Stato della Città del Vaticano:

a) a coloro i quali risiedono nella Città del Vaticano in quanto vi sono autorizzati in ragione della carica o del servizio;

b) a coloro che, indipendentemente dalle condizioni previste alla precedente lett. *a)*, sono autorizzati dal Sommo Pontefice a risiedere nella Città del Vaticano:

c) al coniuge ed ai figli di un cittadino che, a seguito di autorizzazione, risiedono con lui nella Città del Vaticano.

ART. 2

(Autorizzazione a risiedere)

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1, n. 2, lett. a) è concessa dal Sommo Pontefice, e per Lui:

- a) dal Cardinale Segretario di Stato, quando si tratta di persona addetta ad un Organismo della Santa Sede o Istituzione ad essa collegata;
- b) dal Cardinale Presidente del Governatorato, negli altri casi.

2. L'autorizzazione per il coniuge e per i figli è concessa in base alla semplice

3. L'autorizzazione cessa per il coniuge se il matrimonio sia dichiarato nullo o dispensato, oppure sia pronunciata la separazione coniugale.

4. Le autorizzazioni contemplate nel presente capo sono revocabili in ogni momento con congruo preavviso, eccetto che giusti motivi non consiglino un provvedimento immediato.

ART. 3

(Perdita della cittadinanza)

1. La cittadinanza vaticana si perde:

a) dai Cardinali, quando non risiedono più nella Città del Vaticano o in Roma;

b) dai diplomatici della Santa Sede, quando lascino il servizio diplomatico;

c) dalle persone indicate all'art. 1, n. 1, lett. c) e n. 2, lett. a), quando cessino dalla carica o dal servizio in ragione dei quali avevano acquistato la cittadinanza vaticana;

d) da qualsiasi cittadino con l'abbandono della residenza nella Città del Vaticano e comunque con la cessazione delle autorizzazioni a risiedere nella medesima;

e) dal coniuge e dai figli di un cittadino vaticano a seguito della perdita della cittadinanza da parte del cittadino stesso.

2. I figli di un cittadino vaticano, salvo quanto disposto al precedente n. 1, lett. e), al compimento del 18° anno di età perdono la cittadi-

nanza vaticana. Qualora continuino a risiedere nella Città del Vaticano, acquistano la condizione di cui all'art. 6 della presente legge.

3. La cittadinanza vaticana non si perde per il semplice fatto di una dimora temporanea altrove, non accompagnata dalla perdita dell'abitazione nella Città del Vaticano o, per i Cardinali, in Roma.

ART. 4

(Registro dei cittadini)

Il Governatorato tiene un registro dei cittadini vaticani, nel quale sono annotati:

a) i nomi dei cittadini vaticani, con l'indicazione del titolo per il quale sono tali;

b) le autorizzazioni previste nel presente capo e le revocche delle medesime;

c) le dichiarazioni di volontario abbandono della residenza nella Città del Vaticano;

d) gli accertamenti della perdita della cittadinanza vaticana per qualunque altro titolo.

ART. 5

(Carta d'identità)

Il Governatorato rilascia ai cittadini vaticani una carta d'identità, secondo norme da stabilirsi per regolamento.

CAPO II

Residenza

ART. 6

(Condizione di residente e relative autorizzazioni)

1. Coloro che, pur avendone il diritto in base all'art. 1, n. 2, non avanzano la richiesta di acquisto della cittadinanza, divengono residenti nella Città del Vaticano, per il tempo determinato dall'autorità che rilascia la relativa autorizzazione.

2. Il Cardinale Presidente del Governatorato può rilasciare, senza che ciò comporti l'acquisto della cittadinanza, autorizzazioni a risiedere a tempo determinato:

- a) a persone di famiglia di cittadini vaticani o di residenti nella Città del Vaticano;
- b) a collaboratori domestici di cittadini vaticani o di residenti nella Città del Vaticano;
- c) in altri casi ritenuti opportuni.

3. Le autorizzazioni contemplate ne in ogni momento con congruo preavviso, eccetto che giusti motivi non consiglino un provvedimento immediato.

ART. 7

(Registro di anagrafe)

1. Il Governatorato tiene un registro di anagrafe, nel quale sono annotati:

- a) i nomi delle persone autorizzate a risiedere nella Città del Vaticano a tempo indeterminato o determinato;
- b) il titolo in base al quale è stata concessa l'autorizzazione;
- c) le revocche delle autorizzazioni, e comunque la loro cessazione;
- d) i provvedimenti che comportano la perdita della residenza.

ART. 8

(Tessera di riconoscimento)

Il Governatorato rilascia ai residenti nella Città del Vaticano una tessera di riconoscimento, secondo norme da stabilirsi per regolamento.

CAPO III

Accesso alla Città del Vaticano

ART. 9

(Titolo di accesso)

1. Salva la parte del territorio vaticano in cui è consentito il libero accesso, coloro che non sono cittadini o non hanno la residenza nello Stato devono munirsi, per accedere ad esso, di un permesso, rilasciato

dal Governatorato secondo le modalità che verranno stabilite con regolamento.

2. Il permesso può essere rifiutato qualora ricorrano giusti motivi.

3. Il permesso consente di rimanere nella Città del Vaticano per il tempo corrispondente alle esigenze in relazione alle quali è stato concesso.

ART. 10

(Tessere di accesso e permessi permanenti)

1. Per coloro che prestano servizio nei vari Organismi della Santa Sede, nelle Istituzioni collegate e nello Stato della Città del Vaticano, oppure hanno un qualche rapporto di collaborazione con detti Organismi, è rilasciata una speciale tessera di accesso.

2. Alle persone che hanno motivo di accedere di frequente alla Città del Vaticano può essere rilasciato un permesso permanente.

ART. 11

(Soggetti non tenuti al permesso)

Sono dispensati dal permesso di accesso:

- a) I Cardinali, i Patriarchi, i Vescovi, e i loro accompagnatori;
- b) i membri del Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede;
- c) i congiunti del Sommo Pontefice.

ART. 12

(Divieto di accesso)

1. Quando sussistano giusti motivi, può essere interdetto l'accesso alla Città del Vaticano.

Per il divieto temporaneo di accesso si applicano le disposizioni della legge in materia di modifiche al sistema penale 14 dicembre 1994, n. CCXXVII.

2. Coloro che si trovano nella Città del Vaticano senza le necessarie autorizzazioni o dopo che esse siano scadute o revocate possono esserne allontanati.

ART. 13

(Accesso con veicoli)

1. I veicoli condotti da chi non è cittadino o residente possono entrare nella Città del Vaticano previa autorizzazione.

2. La circolazione dei veicoli all'interno dello Stato è disciplinata da apposita normativa.

CAPO IV

Disposizioni generali

ART. 14

(Assegnazione degli alloggi)

1. Gli alloggi nella Città del Vaticano sono assegnati dalle Amministrazioni competenti.

2. La concessione degli alloggi è revocabile con congruo preavviso, salvo che giusti motivi impongano la revoca immediata.

3. L'autorità che concede l'alloggio ha la facoltà di disporre il cambio, previo congruo preavviso agli interessati.

4. La revoca della concessione dell'alloggio implica di diritto la revoca dell'autorizzazione a risiedere nella Città del Vaticano, salvo che sia altrimenti disposto.

ART. 15

(Alloggio ad altre persone)

I cittadini o i residenti nella Città del Vaticano non possono dare alloggio ad altre persone senza l'autorizzazione del Cardinale Presidente del Governatorato.

ART. 16

(Sanzioni)

Le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni della presente legge sono stabilite con legge o regolamento.

La presente legge sostituisce integralmente la legge sulla cittadinanza e il soggiorno 7 giugno 1929, n. III. Parimenti sono abrogate tutte le norme vigenti nello Stato in contrasto con la presente legge.

Essa entrerà in vigore il 1° marzo 2011.

Comandiamo che l'originale della presente legge, munito del sigillo dello Stato, sia depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano, e che il testo corrispondente sia pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandandosi a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Vaticano il 22 febbraio 2011, festa della Cattedra di San Pietro, anno VI del Nostro Pontificato.

BENEDETTO PP. XVI